

In primo luogo, la modifica operata con la lettera a) del comma 686 dell'art. 1 della l. 145/2018, sottraendo dall'ambito di applicazione del d.lgs. 59/2010 le attività del commercio sulle aree pubbliche, comporta che nessuna disposizione del decreto stesso risulta più applicabile a tali attività: in particolare, si segnalano gli aspetti di incertezza connessi alla disapplicazione dell'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che individua i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione (requisiti di onorabilità e professionali), in precedenza contenuti ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 5 del d.lgs. 114/1998 e all'art. 2 della l. 287/1991, disposizioni che lo stesso art. 71 ha esplicitamente abrogato.

Si evidenzia, altresì, che l'art. 70 del d.lgs. 59/2010, ora abrogato, prevedeva:

- la possibilità di costituire le società di capitale anche nel settore del commercio su aree pubbliche (art. 70, comma 1);
- la possibilità di avviare l'attività itinerante (art. 70, comma 2) come da scelta dell'operatore e non più obbligatoriamente nel luogo di residenza o sede legale della società;
- la possibilità di programmare il settore secondo criteri di vivibilità e sostenibilità ambientale (art. 70, comma 3);
- la vigenza per il settore delle disposizioni di cui all'art. 52 del Codice dei Beni culturali (che comunque continua ad essere vigente) (art. 70, comma 4);
- che con l'Intesa in Conferenza Unificata venissero individuati i criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni (art. 70, comma 5).

Si ricorda, al riguardo, che con l'Intesa del 5 luglio 2012, sancita ai sensi dell'art. 70 sopra citato, erano stati fissati criteri per:

- l'assegnazione in concessione pluriennale dei posteggi liberi - isolati, in mercati e fiere - esistenti o di nuova istituzione;
- l'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (c.d. spunta);
- l'assegnazione dei posteggi nelle fiere a seguito di presentazione dell'istanza almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione;

e si era, altresì:

- individuato il numero massimo di concessioni rilasciabili a uno stesso soggetto in ciascun mercato o fiera;
- stabilita la durata delle concessioni in un periodo compreso tra 9 e 12 anni.

Si sottolinea, inoltre, che l'intervento normativo operato non ha fatto alcun riferimento ai commi 1180 e 1181 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), che prevedono l'uno la proroga delle concessioni al 31 dicembre 2020 e l'altro la necessità di integrare i criteri stabiliti con l'Intesa del 2012 con altri, da definirsi anch'essi in sede di Conferenza Unificata, che tengano conto di specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, stabilendo, nel contempo, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico. A tale proposito pare ragionevole ipotizzare che, in particolare, le disposizioni di cui al comma 1181, pur non essendo state esplicitamente abrogate, debbano ritenersi, stante la loro formulazione, di fatto superate.

Da ultimo si segnala che la lettera b) del comma 686 dell'art. 1 della l. 145/2018 sottrae dalle procedure selettive di cui all'art. 16 del d.lgs. 59/2010 il settore del commercio su aree pubbliche e specificatamente l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio di tale attività, non disponendo però alcunché in merito alla procedura ed ai criteri attualmente applicabili.

In sintesi, le disposizioni contenute al comma 686 dell'art. 1 della L. 145/2018 presentano sotto il profilo tecnico-giuridico, problemi di armonizzazione con la vigente normativa e criticità applicative in relazione alle abrogazioni e disapplicazioni ivi contenute, che determinano vuoti normativi da colmare in via interpretativa e/o legislativa.

Si rendono perciò necessari opportuni approfondimenti in sede di coordinamento tecnico delle Regioni per condividere modalità attuative uniformi, nonché specifici chiarimenti che, trattandosi di norma statale, si ritiene dovrà fornire il Ministero competente.

La Regione Emilia-Romagna si è tempestivamente attivata chiedendo la convocazione urgente sul tema del coordinamento tecnico interregionale al fine di ottenere, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un intervento chiarificatore da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

In esito ai predetti approfondimenti sarà nostra cura fornire specifiche indicazioni ai Comuni in indirizzo in merito alla corretta applicazione della norma in argomento.

Dr.ssa Paola Bissi
(documento firmato digitalmente)